



COMUNE DI COLICO

PROVINCIA DI LECCO

ALLEGATO ALLA DELIBERA CC
N. 44 del 24.5.2006

ADOZIONE PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI ED INDICAZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA.

NORME E DIRETTIVE

Art. 1 – Finalità . Base normativa. Definizioni.

Le presenti "Norme e direttive" unitamente alla relazione che le precede costituiscono il "Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi" e indicazioni per il rilascio delle autorizzazioni per i punti di vendita non esclusivi della stampa quotidiana e periodica nel Comune di Colico.

Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica si articola in punti di vendita esclusivi e in punti di vendita non esclusivi come definiti dall' art. 1 – comma 2 del decreto legislativo 170/2001 e ulteriormente esplicitati nell' allegato A – articolo 1 – comma 3 della delibera del Consiglio Regionale Lombardia n. 549/2002.

Art. 2 - Durata del Piano.

Il presente piano ha validità biennale ai sensi dell' art. 6 DCRL 10/07/2002 n. VII/549. Tale validità decorre dalla data di adozione del piano. Può essere oggetto di modifiche o variazioni anche prima della scadenza.

Art. 3 - Non divisione del territorio in zone

Il territorio comunale non viene suddiviso in zone.

Art. 4 – Le autorizzazioni esistenti e le autorizzazioni rilasciabili

Sono confermate e consolidate tutte le autorizzazioni esistenti (attive e non attive) riferite a punti vendita della stampa quotidiana e periodica, sia esclusivi che non esclusivi, ovunque posti nel territorio del Comune di Colico.

Il comune, non esercitando la facoltà di definire i criteri, di cui all' art. 2), comma 6 del decreto Legislativo 170/2001 concernenti i punti di vendita non esclusivi non determina limiti quantitativi al rilascio di tali autorizzazioni. Pertanto, non determinando la consistenza minima dei punti di vendita non esclusivi, il Comune per tutto il territorio comunale e nel rispetto delle distanze di cui al successivo art. 5 ha facoltà di rilasciare autorizzazioni per punto di vendita non esclusivo che facciano esplicito e puntuale riferimento ai soli quotidiani e/o ai soli periodici. Ogni punto di vendita così autorizzato dovrà comunque assicurare parità di trattamento nell' ambito della tipologia dei quotidiani e/o dei periodici prescelti per la vendita.

Qualora nel periodo di validità del piano per qualsiasi motivo si rendessero disponibili autorizzazioni per punto di vendita sia esclusivo sia non esclusivo il Comune può rilasciare le autorizzazioni rese disponibili nel rispetto di quanto nel presente provvedimento.

Qualora nel periodo di validità del Piano si verificasse l' opportunità o la necessità di aprire nuovi punti di vendita non esclusivi in località decentrate e prive di punti vendita è possibile al Comune rilasciare autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi in deroga alle distanze.

Art. 4 – Il limite massimo di autorizzazioni per punto di vendita esclusivo.

Il limite massimo di autorizzazioni per "punto di vendita esclusivo" è stabilito in complessive 7 unità per tutto il territorio comunale.



COMUNE DI COLICO

PROVINCIA DI LECCO

Nel caso di più domande concorrenti ha priorità l'ordine di arrivo al registro del protocollo del comune.

Art. 5 – Distanza tra i punti vendita

In caso di apertura di nuovi punti vendita o di loro trasferimenti all'interno del territorio del Comune di Colico la distanza tra punti di vendita non può essere inferiore

- A 200 metri lineari per i punti di vendita esclusivi;
- A 400 metri lineari per i punti di vendita non esclusivi

Le distanze di cui al presente articolo vengono misurate tra il centro degli ingressi lungo il percorso pedonale più breve a 50 centimetri dai muri perimetrali degli edifici a prescindere dalle norme di circolazione.

Nel caso di trasferimento qualora venga comprovata e riscontrata la necessità e/o l'opportunità il Responsabile di Struttura su indirizzo della Giunta Comunale può derogare alle distanze nella misura massima del 25% delle stesse.

Art. 6 - Attività soggetta ad autorizzazione

Sono soggette al rilascio di autorizzazione da parte del responsabile del servizio previo verifica del possesso dei requisiti di legge i seguenti casi:

- Apertura di un nuovo punto di vendita
- Trasferimento del punto di vendita

Art. 7 - Requisiti soggettivi per l'autorizzazione

Il richiedente l'autorizzazione per l'apertura di un punto di vendita di giornali e riviste deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 114/98 nonché di tutti gli altri requisiti previsti dal medesimo decreto come previsto dall'art. 1, comma 9) del D. Leg. vo n. 170/2001.

Art. 8 - Procedura per la richiesta di autorizzazioni.

Le domande di autorizzazione per l'apertura e il trasferimento di un punto di vendita vanno indirizzate al Comune con la seguente documentazione allegata:

- Planimetria irtef;
- Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali di cui al D. Lgs. 114/98;

Art. 9 - Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade o viene revocata dal Responsabile del Servizio nei seguenti casi:

- Nel caso in cui l'esercizio non venga attivato entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- Nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- Nel caso in cui il titolare dell'attività perda i requisiti morali di cui al D. Lgs. 114/98;

Art. 10 - Casi non previsti.

Per quanto non è previsto dalla presenti norme e direttive valgono le norme e le disposizioni delle leggi e della normativa vigente.